



COMUNE DI CESANO BOSCONO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LE MANIFESTAZIONI CIRCENSI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12/11/2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER MANIFESTAZIONI CIRCENSI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	1
Art. 2	Aree individuate	1
Art. 3	Deposito cauzionale	1
Art. 4	Sospensioni e revoche delle concessioni	2
Art. 5	Responsabilità civile	2
Art. 6	Sanzioni	2
Art. 7	Decorrenza ed efficacia del regolamento	2

CAPO II – ATTIVITA' CIRCENSI

Art. 8	Attività disciplinate	2
Art. 9	Periodicità delle concessioni	3
Art. 10	Criteri per la concessione delle aree	3
Art. 11	Presentazione delle domande	3
Art. 12	Versamenti richiesti per occupazioni delle aree e modalità di quantificazione	4
Art. 13	Requisiti igienico-sanitari	5
Art. 14	Obblighi e responsabilità del concessionario	5

CAPO III – SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 15	Concessioni delle aree	5
Art. 16	C.O.S.A.P.	6
Art. 17	Criteri per la concessione delle aree	6
Art. 18	Gestione dell'attrazione e caratteristiche	6
Art. 19	Sostituzione delle attrazioni	6

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri e spettacoli viaggianti ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 337 del 18 Marzo 1968 sulle predette attività.

La disciplina del presente Regolamento, per quanto applicabile, è estesa anche alle autorizzazioni e concessioni accordate su aree patrimoniali del Comune o di altri Enti, nonché su quelle private.

Resta fermo che per ottenere le concessioni delle aree, rilasciate dal competente ufficio comunale, gli operatori interessati dovranno essere in possesso della licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.

ART. 2 – AREE INDIVIDUATE

Le aree per il posizionamento delle attrazioni dei circhi e degli spettacoli viaggianti, nonché dei mezzi mobili di residenza, sono individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE

La quantificazione del deposito cauzionale dovrà essere commisurata agli effettivi rischi di danneggiamento, anche derivanti dall'abbandono di materiali di qualsiasi genere sul piazzale o in altri luoghi non autorizzati, tenuto conto della qualità e della dimensione dell'area. La cauzione sarà trattenuta in caso di inadempienza.

La restituzione di detto deposito avverrà non appena accertata la esistenza o meno di danni e dopo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti.

La garanzia potrà essere prestata anche con idonea polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione e con l'esplicita clausola di esclusione del beneficio dell'escussione ex art. 1944 del Codice Civile.

ART. 4 – SOSPENSIONI E REVOCHE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni possono essere sospese o revocate ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente per motivi di pubblico interesse, sicurezza pubblica o di igiene, in ogni momento.

Nei provvedimenti saranno indicati i termini entro cui dovrà avvenire lo smontaggio.

ART. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 – SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente. Inoltre in presenza di inosservanza alle vigenti leggi in materia, ai Regolamenti comunali ed ogni ordine dato dalle Autorità preposte al regolare svolgimento delle manifestazioni, in particolare nei casi di accertata grave violazione, è data facoltà all'Amministrazione Comunale non accordare la concessione dell'area per una durata massima di 3 anni a decorrere dalla contestazione.

ART. 7 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II ATTIVITA' CIRCENSI

ART. 8 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

Sono considerati a norma dell'art. 2 della legge n. 337 del 18 marzo 1968, di cui alla Sezione IV dell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 L. n. 337/1968:

- Circhi Equestri e Ginnastici – le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista;
- Arene Ginnastiche: piccoli complessi a conduzione familiare muniti di modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura:

I circhi vengono classificati, secondo le disposizioni ministeriali, nel modo seguente:

- a) circhi di grande dimensione, oltre 1800 posti e oltre 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
- b) circhi di media dimensione, oltre 700 posti e fino a 1800, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile;
- c) circhi di piccola dimensione, oltre 100 posti e fino a 700, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile.

ART. 9 – PERIODICITA' DELLE CONCESSIONI

L'area individuata per il posizionamento di Circhi nel territorio comunale, ai sensi dell'articolo 9 della L. 337/1968 è disponibile – di norma – per la concessione tre volte l'anno:

- a) nel periodo primaverile compreso tra i mesi di maggio e giugno;
- b) nel periodo autunnale compreso tra i mesi di ottobre e novembre;
- c) nel periodo natalizio dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Tra il periodo di permanenza di un circo e l'inizio di quello del successivo, devono intercorrere non meno di gg. 45 (quarantacinque).

Non potranno essere rilasciate concessioni in occasione di manifestazioni fieristiche o sportive che rendano necessaria la disponibilità di tali aree.

ART. 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

I Circhi Equestri possono essere ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 15 giorni di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno indicare un arco di tempo non superiore a trenta giorni, nel quale si dovrà installare e smontare l'attrazione.

Le domande dovranno essere presentate :

- per il periodo primaverile compreso tra i mesi di maggio e giugno, entro il 31 gennaio;
- per il periodo autunnale compreso tra i mesi di ottobre e novembre, entro il 30 giugno;
- nel periodo natalizio dal 20 dicembre al 6 gennaio, entro il 30 settembre .

Non saranno tenute in considerazione istanze pervenute oltre i termini indicati.

Nei casi di domande concorrenti, vale a dire quelle che tendono ad ottenere la concessione delle aree nello stesso arco di tempo, sarà accordata la priorità al Circo che non utilizza animali negli spettacoli e nelle esposizioni e successivamente a quello di categoria superiore e di maggiore importanza, sentito il parere dell'Associazione di Categoria Ente Nazionale Circhi.

A parità di importanza verrà preferito il Circo che da più lungo tempo è assente dal territorio di Cesano Boscone; nel caso che le attrazioni concorrenti non siano mai state presenti nel Comune di Cesano Boscone, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il titolare deve presentare la domanda al Protocollo del Comune di Cesano Boscone, pena l'esclusione, nei termini indicati al precedente art. 10, e deve necessariamente indicare, pena rigetto della domanda stessa:

- a) generalità complete del titolare della Licenza di esercizio del Circo, numero, data e COMUNE di rilascio della Licenza di esercizio, codice identificativo dell'attività, residenza e domicilio del richiedente, recapito postale e telematico, numero telefonico;
- b) la precisa denominazione del complesso che intende impiantare;
- c) codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- d) periodo esatto per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo di montaggio e smontaggio delle strutture;
- e) la porzione di plateatico richiesta, espressa in metri quadrati, comprensiva del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- f) numero e dimensioni delle carovane di abitazione e carriaggi al seguito per cui si richiede la sosta;
- g) dichiarazione sulla capienza del tendone, numero di spettatori consentiti, numero di addetti al circo;
- h) se al seguito vi sono animali e se questi sono impiegati nello spettacolo, dichiarazione del titolare di non aver riportato condanne penali per violazioni delle norme vigenti in materia di tutela degli animali;
- i) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- ✓ copia della licenza di esercizio;
- ✓ copia del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;
- ✓ copia polizza assicurativa per responsabilità civile a cose e persone;

- ✓ scheda informativa sulle condizioni della detenzione degli animali a seguito del circo (vedasi modulistica comunale redatta secondo le linee guida della Commissione Scientifica CITES per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti);
- ✓ eventuale dichiarazione del possesso di idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare: planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali; descrizione tecnica della struttura, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.;
- ✓ eventuale documentazione idonea ad attestare la disponibilità temporanea delle strutture a titolo di affitto, comodato d'uso o noleggio (vedi circolare Ministero dell'interno 1/12/2009 n. 114);
- ✓ fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della richiesta.

Anche per le eventuali occupazioni su SUOLO PRIVATO, deve essere presentata domanda all'Amministrazione Comunale e deve essere idoneamente dimostrata la disponibilità dell'area interessata.

ART. 12 – VERSAMENTI RICHIESTI PER OCCUPAZIONI DELLE AREE E MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE

Prima che si proceda al rilascio dell'atto di concessione, il titolare dell'impresa circense dovrà dimostrare, agli uffici comunali competenti, di aver effettuato i versamenti di seguito elencati:

- canone di occupazione spazi ed aree pubbliche su quantificazione determinata da competenti uffici comunali;
- imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra;
- rimborso al comune delle spese di convocazione della commissione comunale di vigilanza, ove ricorra;
- deposito cauzionale/polizza fidejussoria per gli eventuali danni che potrebbero essere causati all'area oggetto di concessione.

L'occupazione del suolo pubblico si riferisce unicamente allo "chapiteaux" (tendone per lo svolgimento dello spettacolo), ai carriaggi utili allo spettacolo, nonché alle scuderie ed ai carri per il ricovero degli animali.

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione e ogni altro tipo di attrezzature che non siano necessari allo svolgimento dello spettacolo, dovranno trovare sistemazione nell'area indicata dai competenti uffici comunali, fermo restando l'obbligo del pagamento del corrispondente canone di occupazione del suolo pubblico.

Le operazioni di consegna e riconsegna dell'area ad ogni fruitore preventivamente autorizzato all'occupazione dovranno essere effettuate da personale comunale, previa redazione di apposito verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di individuazione dei consegnatari.

ART. 13 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI

L'impresa circense, al momento dell'arrivo sull'area assegnata, prima di iniziare il montaggio delle strutture dovrà essere in possesso del nulla-osta del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente territorialmente.

L'Amministrazione Comunale trasmetterà preventivamente al Servizio Veterinario dell'ASL competente la scheda informativa, acquisita agli atti ai sensi del precedente art. 11, debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (Circo o Mostra itinerante) e scortata dalla documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

Il Comune concederà l'autorizzazione alla installazione delle strutture stesse solo previo nulla-osta del Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale sotto la stretta osservanza delle prescrizioni dettate dalla stessa Autorità Sanitaria.

Fermi restando gli adempimenti di cui sopra, durante tutto il periodo di occupazione del suolo, l'attività circense è subordinata al rispetto delle precitate disposizioni in materia di igiene e di veterinaria nonché dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cesano Boscone.

Il parere del Servizio Veterinario, al quale compete il controllo sul rispetto delle linee guida del CITES, si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 80 TULPS, 141, 141 bis e 142 Regol. esec. TULPS.

ART. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Entro i termini stabiliti dalla concessione di suolo pubblico – massimo giorni trenta – il titolare dell'autorizzazione dovrà montare e smontare le proprie attrezzature; lo sgombero dell'area, da lasciarsi in perfetto stato di ordine e pulizia, dovrà avvenire entro il termine ultimo della concessione.

Nel caso che il concessionario abbia provocato danni al suolo in concessione, questi dovranno essere accertati e quantificati mediante sopralluogo effettuato da funzionari comunali.

Il recupero delle somme necessarie per il ripristino dell'area si avvarrà del deposito cauzionale in precedenza versato.

L'attendamento delle strutture circensi e/o mostre itineranti sul territorio comunale è soggetto al rispetto dei criteri e linee guida di indirizzo vigenti emanati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 150/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Gli animali non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

In particolare per consentire il monitoraggio delle condizioni di salute degli animali, le strutture circensi devono mantenere un registro di carico e scarico ex art. 5, comma 5 bis, della legge 7/2/1992, n. 150, secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3/05/2001.

CAPO III SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 15 – CONCESSIONI DELLE AREE

Per poter ottenere l'assegnazione di aree pubbliche, individuate dalla giunta comunale, gli interessati dovranno essere in possesso della licenza prevista dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931;

Gli aspiranti dovranno presentare regolare domanda redatta in competente bollo, entro 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, dichiarando:

- le generalità, la residenza, il domicilio ed il codice fiscale;
- il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro (allegando possibilmente bozzetto e fotografia) dell'attrazione che si intende installare, nonché il numero e le misure dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- copia del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;
- di essere proprietario dell'attrazione;

Dovranno, inoltre, presentare la documentazione prevista dal modello unico "Cosap – spettacolo viaggiante".

La mancanza di alcuno dei requisiti su indicati, ovvero il mancato rispetto del termine nonché l'incompleta domanda, comporteranno l'esclusione dell'assegnazione di posteggio.

L'istruttoria delle domande è affidata Settore Entrate e, allo stesso ufficio spetta il compito di far osservare, con la collaborazione e l'intervento, ove richiesto, della Polizia Locale, nonché al Settore Territorio e Urbanistica, le disposizioni contemplate dal presente regolamento.

Al comando della Polizia Locale è affidato, in particolare, congiuntamente agli organi di Polizia dello Stato, la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni e sul deflusso del pubblico, per quanto riguarda l'orario e la sicurezza pubblica.

Anche per le eventuali occupazioni su SUOLO PRIVATO, deve essere presentata domanda all'Amministrazione Comunale e deve essere idoneamente dimostrata la disponibilità dell'area interessata.

ART. 16 – C.O.S.A.P

Per l'occupazione del suolo pubblico comunale si applicano le tariffe di legge in vigore al momento della concessione.

Il pagamento della Cosap deve avvenire prima del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 17 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

Nei casi di domande concorrenti, vale a dire quelle che tendono ad ottenere la concessione delle aree nello stesso arco di tempo, sarà accordata la priorità in base:

- anzianità di frequenza con il medesimo tipo di attrazione;
- ordine di presentazione delle richieste al protocollo;
- in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.

ART. 18 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E CARATTERISTICHE

L'attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare o dai componenti il suo nucleo familiare, purché non titolare di altro nulla osta similare.

L'attrazione installata dovrà essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
Le misure dell'ingombro potranno essere variate, valutati i motivi e purché ciò non comporti pregiudizio o danno agli altri concessionari.

E' assolutamente vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata violazione, sarà revocata la concessione sia al concessionario che al sub-concessionario che saranno allontanati dalla zona delle attrazioni ed esclusi da ulteriori concessioni per un periodo di 3 anni.

ART. 19 – SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

Ove non sia possibile disporre dell'attrazione durante o appena prima dell'inizio dell'attività dello spettacolo e tale eventualità sia accertata per fatti non imputabili alla volontà del titolare, l'Amministrazione Comunale può consentire la sostituzione, sempre che la nuova attrazione non comporti aumento delle dimensioni di ingombro di quelle autorizzate e, a parere dell'Amministrazione Comunale, la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni presenti.